



**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
**(PROVINCIA DI ROMA)**

**ALLEGATO**  
**ALLA DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
N. *25*..... IN DATA *01.01.2008*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **INDICE**

- Art. 1:** AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 2:** CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
- Art. 3:** DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DELLE CONCESSIONI
- Art. 4:** RILASCIO DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
- Art. 5:** ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI
- Art. 6:** OCCUPAZIONI D'URGENZA
- Art. 7:** MODALITA' PER LE RICHIESTE ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
- Art. 8:** ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO ATTO DI CONCESSIONE
- Art. 9:** OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 10:** TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE
- Art. 11:** VOLTURA DELLA CONCESSIONE
- Art. 12:** DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 13:** MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
- Art. 14:** RINNOVO DELLA CONCESSIONE
- Art. 15:** COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- Art. 16:** CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE – TARIFFA BASE
- Art. 17:** CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
- Art. 18:** DURATA DELLE OCCUPAZIONI
- Art. 19:** MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
- Art. 20:** SOGGETTO PASSIVO
- Art. 21:** PASSI CARRABILI
- Art. 22:** AFFRANCAMENTO DEI PASSI CARRABILI SOGGETTI AL CANONE

**Art. 23:** DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

**Art. 24:** COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA  
DELL'OCCUPAZIONE

**Art. 25:** ESENZIONI

**Art. 26:** VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI  
PERMANENTI

**Art. 27:** VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI  
TEMPORANEE

**Art. 28:** ACCERTAMENTI

**Art. 29:** RISCOSSIONE COATTIVA

**Art. 30:** RIMBORSI

**Art. 31:** INDENNITA' E SANZIONI

**Art. 32:** DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## Art. 1

### Ambito e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n 12 del 25/2/02, esecutivo ai sensi di legge. In particolare il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura base della tariffa, i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le indennità e la disciplina transitoria.
2. Nel presente Regolamento con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " si intendono le strade e le piazze nonché le altre aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.  
Il Comune di FONTE NUOVA conta una popolazione di 28.663 abitanti, pertanto ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, sono di competenza comunale le riscossioni relative ad occupazioni realizzate all'interno dei centri abitati di tratti di strade statali e provinciali.
4. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone previsto dal presente Regolamento i balconi, le verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile.
5. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

## **Art. 2**

### **Concessioni \ Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile, o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio comportino o meno la costruzione di manufatti sono soggette a concessione/autorizzazione, che può essere integrata da apposito disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente consentono una utilizzazione da parte del beneficiario dei detti beni, alla quale consegue correlativamente la compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## **Art. 3**

### **Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di apposito atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dal Funzionario Responsabile, individuato. Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione ;
  - b) che si protraggano oltre al termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le tipologie analoghe a quelle riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle indennità.

#### **Art. 4**

### **Rilascio della concessione ed autorizzazione**

1. Il procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione nonché dalla Legge 07.08.1990 n. 241.  
Il procedimento per il rilascio di concessioni permanenti si conclude entro il termine di 60 giorni dalla domanda, mentre quello per concessioni temporanee si conclude entro 30 giorni.
2. Il rilascio del provvedimento concessione\autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione.
3. Non sono comunque subordinate al rilascio del previo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio nonché quelle attuate dai produttori agricoli nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza assolve contestualmente tale obbligo.

#### **Art. 5**

### **Anagrafe delle concessioni**

L'ufficio tributi provvede a redigere un apposito elenco delle concessioni permanenti ed uno per le concessioni temporanee. L'elenco contiene anche la scadenza delle singole concessioni.

## **Art. 6**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza o di obiettiva necessità di provvedere senza indugio ad eseguire lavori, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza la preventiva concessione/autorizzazione. In tale caso chi ha eseguito l'occupazione deve informare, senza ritardo, l'Ufficio Polizia Municipale per la regolarizzazione della pratica.
2. La mancata informazione senza ritardo, di cui al comma precedente, ovvero la mancanza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione comporta l'applicazione delle indennità previste dall'art. 28 del presente Regolamento.
3. Sono comunque a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale, previste dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

## **Art. 7**

### **Modalità per le richieste ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente ottenere il rilascio della prescritta concessione od autorizzazione da parte del Comune.
2. Le domande tese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono venir presentate:
  - a) per le occupazioni permanenti del suolo all'Ufficio Attività Produttive;
  - b) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture e cavi all'Ufficio Lavori Pubblici;
  - c) per le occupazioni temporanee con ponteggi, steccati e simili all'Ufficio Polizia Municipale;
  - d) per le occupazioni temporanee riguardanti i mercati, le fiere, gli spettacoli viaggianti all'Ufficio Attività Produttive.
  - e) per i passi carrabili all'ufficio di Polizia Municipale

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso ;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore ;

- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare ;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare ;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

## **Art. 8**

### **Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria all'ufficio competente.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda per le occupazioni permanenti e trenta per quelle temporanee.
3. L'atto di concessione è rilasciato, per quanto di competenza del Comune e senza pregiudizio dei terzi, dal funzionario Responsabile individuato dal Sindaco previa istruttoria e parere dell'ufficio competente e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2 ;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali e' subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza dell'occupazione assentita;
  - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
  - g) la clausola che "l'Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche penale, pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa".



## **Art. 9**

### **Obblighi del concessionario**

Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche contenute nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in "ripristino", al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese all'inadempiente;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione ;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dell'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione fatta salva l'autorizzazione del Comune;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) in caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune apposita istanza entro 30 gg. dal subentro stesso per ottenere il rilascio di nuova concessione. Il Comune provvede al rilascio della nuova concessione qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento;
- g) analoga comunicazione deve essere presentata dal contribuente originario (salvo il sub-ingresso per causa di morte). Con la detta comunicazione il Concessionario originario è liberato dal pagamento del canone;
- h) segnalare al Comune eventuali variazioni nelle occupazioni che possano determinare un maggiore o minore ammontare del canone.

## **Art. 10**

### **Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso l'utilizzo del bene concesso tramite persona, o ditta autorizzata e indicata dal richiedente della concessione stessa.

## **Art. 11**

### **Voltura della concessione**

1. Nei seguenti casi non è necessario il rilascio di una nuova concessione, ma è sufficiente la denuncia di inizio attività per voltura della stessa, sempre che sussistano le condizioni previste dal presente regolamento:
  - a) per subentro nella proprietà immobiliare a seguito di compravendita, successione, affitto o altro titolo (es: passi carrai, chioschi);
  - b) per subentro in un'attività produttiva (es: distese tavoli, tende, ecc).

## **Art. 12**

### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione :
  - a) Soppressa in sede di approvazione consigliere.
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dal disciplinare di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
2. Sono causa di estinzione della concessione :
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salva la possibilità del sub-ingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 13**

### **Modifica, sospensione revoca e rinuncia della concessione**

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

3. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
4. La revoca della concessione o della autorizzazione è disposta altresì dal Comune dopo tre atti di sospensione ai sensi del precedente comma 3.
5. Il trasferimento a terzi della concessione senza il preventivo assenso esplicito del Comune comporta la revoca della concessione.
6. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

## **Art. 14**

### **Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

## **Art. 15**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. E' consentita l'occupazione per il commercio su aree pubbliche, preventivamente individuate dal Comune, la concessione dell'area per il posteggio con veicoli, banchi, tende e simili, deve essere preventivamente richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo del venduto, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

## **Art. 16**

### **Criteria per la determinazione del canone – Tariffa base**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :
  - a) classificazione delle strade in almeno n. 2 (due) categorie .
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati/metri lineari ;
  - c) durata dell'occupazione ;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti di valutazione economica, per specifiche tipologie di occupazione, sono riportati all'art. 24.
3. Le tariffe base, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono indicate nell'apposito Allegato "A" al presente Regolamento.

## **Art. 17**

### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 (due) categorie, secondo l'elenco allegato "B" al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa base.
4. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria e' ridotta in misura del 25% per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> .

## **Art. 18**

### **Durata delle occupazioni**

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento. Limitatamente alla prima annualità il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno ed in base alla superficie occupata.

## **Art. 19**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone e' commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.
3. Per le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo della tenda medesima.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa stabilita per legge (soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) con un minimo di canone annuo ad azienda, per ciascun servizio erogato, di € 516,46.-
5. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
6. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nella misura del 25%.

## **Art. 20**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone e' dovuto al Comune dal titolare della concessione, o di autorizzazione, o in mancanza o dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto o abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari o dagli occupanti di fatto anche se abusivi in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
4. Per le concessioni relative ad occupazioni permanenti, la volturazione è consentita – ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio – con l'obbligo di comunicazione entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 21**

### **Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e delle restanti disposizioni in materia.
3. Per gli accessi carrabili posti a filo del manto stradale (a raso) è dovuto il canone occupazione spazi ed aree pubbliche, nel caso in cui il proprietario dell'accesso, tenuto conto delle esigenze di viabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", richieda il rilascio di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, è riservata - in forza della concessione/autorizzazione per l'uso del passo e/o accesso

carrabile - al titolare della stessa che è perciò tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante e ad esporre il cartello con il numero della concessione comunale.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq.

## **Art. 22**

### **Affrancamento dei passi carrabili soggetti al canone**

1. Il titolare di concessione o proprietario di passo carraio può, con apposita domanda, affrancare dal canone, di cui al presente regolamento, il proprio passo carraio.
2. All'affrancazione si addiende con apposito atto deliberativo della giunta municipale, previo versamento di 20 annualità del canone dovuto, calcolate con la tariffa vigente all'atto della presentazione della domanda.
3. Il passo carraio così affrancato rimarrà per sempre esente dal canone, indipendentemente dalle possibili variazioni della proprietà.
4. Eventuali modifiche dell'accesso rimarranno comprese nell'affrancamento già effettuato, purché la variazione di superficie non comporti un passaggio alla categoria tariffaria superiore.
5. I passi carrai affrancati secondo le norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono esenti dal canone.

## **Art. 23**

### **Distributori di carburante**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività utilizzata o risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con singole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## Art. 24

### Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base fissata nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. I coefficienti di valutazione economica individuati per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni sono i seguenti:

TIPOLOGIA D'OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC. PERM.	COEFFICIENTI OCC. TEMP.
1. Spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo	0,30	0,30
2. Attività edilizia	1,00	0,15
3. Passi carrabili	0,40	0,50
4. Traslochi		1,00
5. Pubblici esercizi	1,00	0,05
6. Chioschi - Edicole	1,60	
7. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione di mercati settimanali		0,15
8. Fiere, festeggiamenti, mercati straordinari in occasione di festività con esclusione spettacoli viaggianti		0,50
9. Installazione d'attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,04
9. Manifestazioni politiche, culturali, sportive.		0,05
10. Distributori di carburante	1,15	
11. Altre attività	1,00	1,00



## Art. 25

### Esenzioni

#### 1. Sono esenti dal canone :

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune ;
- b) le occupazioni realizzate con passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto ; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, così come le lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- f) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante l'attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- k) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a 60 minuti;

- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai regolamenti comunali;
- m) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzioni o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;
- n) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi che diano decoro all'arredo urbano, o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili. Dette occupazioni non debbono concorrere a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- o) occupazioni per trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
- p) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche fino ad una superficie di mq. 10.

## **Art. 26**

### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali (scadenti entro le date del 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 500,00 (cinquecento).
5. L'importo finale del canone dovuto, deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, all'Euro per l'eccesso se la frazione è maggiore o uguale a 50 centesimi.
6. Il canone non è dovuto qualora di importo inferiore ad € 1,00.

## **Art. 27**

### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 26, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio;
2. Per le occupazioni temporanee effettuate limitatamente nei giorni festivi e ai mercati, sagre e fiere da parte dei partecipanti precari l'obbligo della concessione è assolto con il pagamento diretto e contestuale rilascio di quietanza;
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, a posto fisso, in occasione di mercati settimanali, e' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali (scadenti entro le date del 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 500,00 (cinquecento).
4. L'importo finale del canone dovuto, deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, all'Euro per l'eccesso se la frazione è maggiore o uguale a 50 centesimi.
5. Il canone non è dovuto qualora di importo inferiore ad € 1,00.

## **Art. 28**

### **Accertamenti**

1. Il Comune controlla il rispetto di quanto contenuto negli atti di concessione/autorizzazione in termini di superficie occupata, periodo di occupazione, tipologia di occupazione, nonché i versamenti effettuati. Sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti stessi, o dalle risultanze di rilevazioni effettuate in loco, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo ed all'eventuale emissione di apposito avviso di accertamento e liquidazione comprensivo di eventuali indennità e maggiorazioni previste dalla normativa e dal presente Regolamento maggiorato degli interessi legali maturati.
2. La notifica dei predetti avvisi, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.
3. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento e liquidazione deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

4. Per le occupazioni abusive, l'avviso di accertamento e liquidazione determina per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
- a) Il canone maggiorato di un'indennità pari al canone dovuto, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento come previsto dall'art. 63, comma 2 punto 5 lettera g) del D.Lgs. 446/97;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari a quello dovuto alla precedente lettera a) a titolo di indennità ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.

In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione dell'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, che restano di esclusiva spettanza del comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

### **Art. 29**

#### **Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 , n.639. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2752 del Codice Civile.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

### **Art. 30**

#### **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

## Art. 31

### Indennità e sanzioni

1. Per le occupazioni abusive di suolo pubblico si applica un'indennità pari al canone dovuto, come disciplinato dal precedente art. 28, unitamente alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo articolo.
2. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone entro le scadenze stabilite, si applica un'indennità pari al 30% del canone dovuto.
3. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
4. L'indennità è pari al 10% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro 30 giorni dalla data fissata quale termine di pagamento.
5. Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito senza apposita autorizzazione di proroga, si applica un'indennità pari al canone dovuto, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni.
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.
7. Per le occupazioni abusive l'avviso di accertamento contiene la contestazione della violazione e costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione o della notifica. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'art. 29 del presente regolamento.
8. La predisposizione dell'avviso per le violazioni ed irregolarità accertate nonché l'applicazione delle indennità e delle sanzioni previste dal presente Regolamento, sono disposte dal funzionario responsabile o dal concessionario in caso di affidamento in concessione, a cui spetta anche la fase di accertamento ai fini dell'applicazione del canone.
9. Quanto indicato dal presente articolo vale ai soli fini dell'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, il pagamento di indennità o sanzioni non può essere invocato od inteso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.

## **Art. 32**

### **Disposizioni finali e transitorie.**

1. L'applicazione del presente Regolamento disciplinante l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche decorre dal 1 gennaio 2008.
2. Di abrogare con decorrenza 31 dicembre 2007 il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 12 e 23 del 25/02/2002.
3. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività svolte dal Funzionario Responsabile, sono svolte, ad eccezione della fase amministrativa che resta di esclusiva spettanza del comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

**ALLEGATO A)****TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.****OCCUPAZIONI TEMPORANEE****a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO :**

1<sup>^</sup> CATEGORIA € 2,00 a mq. o ml. a giorno

2<sup>^</sup> CATEGORIA € 1,50 a mq. o ml. a giorno

.....

**OCCUPAZIONI PERMANENTI****a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO :**

1<sup>^</sup> CATEGORIA € 25,00 a mq. o ml. all'anno

2<sup>^</sup> CATEGORIA € 18,75 a mq. o ml. all'anno

**b) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUITTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:**

€ 0,771 per ciascuna utenza

ALLEGATO B)

## **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

**Categoria 1<sup>^</sup>**    Aree e strade provinciali situate all'interno del centro abitato con popolazione superiore a diecimila abitanti individuate a norma del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

**Categoria 2<sup>^</sup>**    Aree e strade comunali.